

MIFID II

POLICY IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

CODICE: (GRU)-OPE-FIN-INT-03

Area	Processi Operativi (OPE)
Macro Ambito	Finanza (FIN)
Ambito	Servizi di investimento alla clientela
Perimetro di applicabilità	Gruppo Bancario
Data creazione	01/07/2020
Data ultimo aggiornamento	21/11/2022
Tipologia di documento	Policy
Data approvazione CdA Banca del Fucino	24/11/2022
Data approvazione CdA Igea Digital Bank	In corso di recepimento
Data approvazione Cda Fucino Finance	n.a.

Confidenzialità: documento destinato a solo uso interno

Il presente documento è di proprietà del Gruppo Bancario Igea Banca

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta della Società



INDICE

1	PREMESSA	3
2.	DESCRIZIONE DELLE RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI	3
3.	INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE	4
4.	MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE	6
5.	GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	7
6.	REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	9
7.	INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE - DISCLOSURE	10
8.	AGGIORNAMENTO / REVISIONE DELLA POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	10
9.	DISPOSIZIONI FINALI	11
	Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse	10
	Allegato 2 - POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE – SINTESI	11



1 PREMESSA

In continuità con la pregressa disciplina in materia di servizi di investimento, la Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") e il Regolamento Delegato UE 2017/565 (articoli da 33 a 43) dispongono l'obbligo per le imprese di investimento di adottare ogni misura ragionevole per individuare, prevenire e gestire le fattispecie di conflitto potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, al fine di evitare che gli stessi si ripercuotano negativamente sui loro legittimi interessi.

A tal fine, gli Organi Aziendali predispongono una specifica policy interna, nell'ambito della quale sono indicate nel dettaglio le procedure/processi e le misure di gestione poste in essere dal Gruppo Bancario IGEA Banca ("Gruppo"), atte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati nello svolgimento delle attività in conflitto di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato.

In relazione a quanto sopra, il Gruppo si impegna a adottare ogni ulteriore misura e strumento idoneo ad assicurare che lo sviluppo della propria attività e il perseguimento dei propri obiettivi di business siano in linea con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale, garantendo il conseguimento del miglior interesse per i propri clienti.

La presente Policy contiene la politica aziendale alla quale Banca del Fucino S.p.A. e Igea Digital Bank S.p.A. (entrambe, di seguito, "la Banca") si attengono al fine di contenere / gestire le situazioni che generano conflitti di interesse, anche potenziali, l'identificazione dei possibili conflitti di interesse e le misure adottate per prevenire e gestire i potenziali conflitti di interessi. La presente Policy disciplina anche gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti per le ipotesi in cui tali misure risultino insufficienti a neutralizzare i conflitti di interesse.

La Policy si articola nelle seguenti sezioni:

- Descrizione delle relazioni con altre norme e documenti
- Inquadramento normativo generale
- Mappatura dei conflitti di interesse
- Gestione dei conflitti di interesse
- Registro dei conflitti di interessi
- Informativa sui conflitti di interesse - Disclosure
- Aggiornamento / Revisione della Policy di gestione dei conflitti di interesse
- Disposizioni Finali

Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse

Allegato 2 – Policy di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca del Fucino (sintesi)

2. DESCRIZIONE DELLE RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale della Banca è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Tali linee guida, unitamente a quelle contenute nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, nel Disciplinare interno in materia di incentivi e nella Policy in materia di Product Governance, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui uniformare la prestazione dei servizi d'investimento alla clientela.

In particolare:

- la *Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini su strumenti finanziari* descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca;
- il *Disciplinare interno in materia di incentivi* fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.
- la *Policy in materia di Product Governance*, contenente le misure adottate dalla Banca al fine di assicurare che il processo di approvazione degli strumenti finanziari dalla stessa prodotti, precisi, per ciascun strumento finanziario, il mercato di riferimento di clienti cui è rivolto, i presidi operativi e di controllo necessari a



garantire che gli strumenti finanziari (sia di propria produzione, sia di terzi manufacturer) siano commercializzati / distribuiti all'interno del pertinente mercato di riferimento.

Le disposizioni definite nei suddetti documenti sono:

- prevalenti, qualora anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Una sintesi della presente Policy è fornita al cliente (o potenziale cliente) in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base delle politiche di gestione adottate dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli sulle predette politiche.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE

La MiFID II mira a rafforzare i presidi interni delle imprese di investimento per prevenire e gestire i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In tale prospettiva, le imprese di investimento devono elaborare in forma scritta una politica di gestione dei conflitti di interesse, al fine di:

- **individuare**, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti, comprese le sue preferenze in materia di sostenibilità;
- **definire** le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Al riguardo, gli intermediari individuano i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività sulla base dei seguenti tre livelli:

- il **primo livello** si riferisce alla potenzialità del pregiudizio. L'impresa deve, infatti, verificare, al momento della prestazione del servizio, se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti. Trattasi di valutazione ex-ante, diretta a verificare l'entità del possibile danno per l'investitore;
- il **secondo livello** riguarda il perimetro entro il quale effettuare la suddetta verifica, ovvero i servizi di investimento effettivamente prestati dall'impresa (ivi compresi quelli di gruppo);
- il **terzo livello** attiene alle individuazioni delle effettive tipologie di conflitto di interesse. In particolare, l'Articolo 33 del Regolamento UE 2017/565 prevede, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse, la necessità di considerare una serie di fattori rilevanti nell'ambito dell'attività di erogazione dei servizi di investimento.

In particolare, nel processo di identificazione delle tipologie di conflitti di interessi occorre valutare se l'impresa di investimento, un soggetto rilevante¹ o una persona avente un legame di controllo, in via diretta o indiretta, con l'impresa di investimento possa ritrovarsi in una delle seguenti situazioni, a seguito della prestazione di servizi di investimento e attività di investimento o servizi accessori, di attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) o per altra ragione:

- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese e/o danno del cliente;
- abbia un interesse distinto rispetto a quello del cliente nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto;
- percepisca incentivi finanziari o di altra natura, potenzialmente idonei a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolga la stessa attività del cliente;
- riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente medesimo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi².

¹ Per "soggetto rilevante" s'intende, ai sensi dell'art. 2, par. 1 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017: (a) l'amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; (b) l'amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa; (c) il dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; (d) la persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.

² Per tale casistica, si rimanda a quanto previsto nell'ambito del "Disciplinare interno in materia di incentivi" adottato dalla Banca.



Le procedure e le misure adottate per prevenire e gestire i conflitti di interesse devono essere dirette a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che possono implicare un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività dell'impresa di investimento e al rischio che possano essere lesi gli interessi dei clienti.

L'obiettivo di ottenere un adeguato livello di indipendenza da parte dei cd. "soggetti rilevanti" nell'ambito dell'attività di erogazione dei servizi di investimento, richiede che l'impresa di investimento:

- predisponga procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- assicuri la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- elimini ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano in prevalenza un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano in prevalenza un'altra attività, ove possa sorgere un conflitto d'interesse in relazione a tali attività;
- adotti misure volte a:
 - impedire/limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
 - impedire/controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
- preveda processi operativi adeguati all'applicazione della policy adottata;
- formalizzi processi continui di verifica e di revisione della strategia di gestione dei conflitti;
- agevoli l'utilizzo della policy quale strumento di controllo, sia interno, sia da parte dell'Autorità di vigilanza.

Qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'impresa di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa di investimento deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Tali informazioni devono essere fornite su supporto durevole ed essere sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, nonché idonee a consentire al cliente medesimo di assumere una decisione consapevole sul servizio nell'ambito del quale emerge la situazione di conflitto d'interesse.

Le predette informazioni includono una spiegazione della natura e della fonte dei conflitti di interesse e devono indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, nonché le azioni comunque intraprese dall'impresa di investimento per mitigare detto rischio.

Si sottolinea, inoltre, che le imprese di investimento possono ricorrere alla "disclosure" solo ove sia oggettivamente impossibile adottare soluzioni organizzative e amministrative efficaci di gestione del conflitto o, allorché dette soluzioni non siano sufficienti ad assicurare che l'erogazione del servizio avvenga con l'obiettivo di assicurare il miglior interesse per il cliente³.

Altresì, qualora l'operazione per la quale è riscontrato un interesse in conflitto abbia ad oggetto strumenti finanziari rientranti nel calcolo dei requisiti prudenziali di vigilanza specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo (Regolamento CRR) e del Consiglio, nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le imprese di investimento che offrono strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da entità del gruppo di appartenenza, devono fornire alla clientela informazioni supplementari, spiegando le differenze tra lo strumento finanziario e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, l'impresa di investimento che fornisce servizi di investimento ai clienti deve evitare di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il suo dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare, non può adottare disposizioni in materia di remunerazione,

³ Si evidenzia che l'eccessivo ricorso alla sola "disclosure" è considerato dal legislatore comunitario un elemento di debolezza della Policy in materia di gestione dei conflitti di interesse adottata dall'impresa di investimento.



target di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se l'impresa di investimento può offrire uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.

In argomento, la disciplina di riferimento stabilisce che le imprese di investimento sono tenute alla definizione e all'attuazione di politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne che tengano conto degli interessi di tutti i clienti dell'impresa, con l'intento di assicurare che i clienti stessi siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse o incentivi che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi dell'impresa a potenziale discapito di un cliente.

Le politiche e pratiche retributive seguite (come anche declinate nella Policy in materia di remunerazione e incentivazione del personale, adottata dal Gruppo) si devono applicare a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento / accessori prestati o sulla condotta aziendale, a prescindere dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti e gli incentivi analoghi di cui godono possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente dell'impresa.

Le retribuzioni del personale non sono basate esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tengono pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti.

L'equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi dell'impresa di investimento o dei suoi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.

In relazione a quanto sopra, assumono particolare rilievo:

- la definizione di efficaci procedure di controllo degli incentivi ricevuti/pagati da terzi, per cui si rinvia alla Policy in materia di incentivi;
- l'adozione di modelli di business idonei a minimizzare le situazioni di conflitto di interesse inevitabilmente connesse all'operatività dell'intermediario e di adeguate policy di remunerazione del personale;
- la predisposizione di adeguati strumenti informativi destinati alla clientela, idonei ad evidenziare in forma specifica le situazioni di conflitto d'interesse connesse al servizio prestato.

Oltre alle disposizioni di carattere generale sopra riportate, la MiFID II disciplina con specifiche norme taluni servizi di investimento, per i quali le tematiche connesse alla gestione dei conflitti di interesse assumono un rilievo maggiore (articoli da 36 a 43 del Regolamento UE 2017/565).

4. MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca effettua la mappatura dei conflitti di interesse allo scopo di individuare le diverse fattispecie di conflitto di interesse che potrebbero generarsi nella erogazione dei servizi di investimento da parte della Banca.

A tal fine, la Banca adotta ogni ragionevole misura per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere in tale ambito, tenendo in considerazione anche le attività svolte dalle altre società del Gruppo.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi suscettibili di comportare una lesione dell'interesse dell'investitore per il perseguimento da parte della Banca di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Banca stessa.

Nella individuazione delle singole situazioni di conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che secondo la normativa deve essere apprezzabile *ex-ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex-post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non sono state prese in considerazione dalla Banca;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;



- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria del servizio di investimento prestato o dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall'Articolo 33 del Regolamento UE 2017/565, ossia:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese **e/o danno** del cliente;
- abbiano un interesse distinto rispetto a quello del cliente nel risultato del servizio prestato **al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto**;
- percepiscano incentivi finanziari o di altra natura, potenzialmente idonei a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolgano la stessa attività del cliente;
- ricevano da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente medesimo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi⁴.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di **servizio** di investimento prestato;
- **tipologia** di strumento finanziario oggetto del servizio;
- **Unità Organizzativa/Funzione** alla quale è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi;
- **modalità** operative di erogazione del servizio di investimento.

In considerazione di quanto sopra esposto, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa ovvero emessi/gestiti da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di natura commerciale.

I **servizi e le attività di investimento** che possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse sono:

- Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione.
- Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- Consulenza in materia di investimenti.
- **Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.**

Costituisce ipotesi di conflitto di interesse potenziale anche la prestazione congiunta di più servizi e attività sopra elencate.

Alle suddette tipologie di conflitti di interessi si aggiungono ulteriori tipologie riconducibili direttamente agli interessi della Banca quale soggetto giuridico, agli interessi del Gruppo e dei relativi soggetti rilevanti, quali:

- **Emissione e collocamento di strumenti finanziari (ad esempio emissione di obbligazioni, azioni, warrant).**
- **Cariche sociali detenute dagli esponenti aziendali in società terze.**
- **Interessi personali dei soggetti rilevanti (ad esempio acquisto/vendita di titoli, rapporti d'affari con la Banca o società del Gruppo).**

Il dettaglio dei potenziali conflitti di interesse individuati, con la descrizione delle categorie più significative e non esaustive, è illustrato nel documento Allegato 1 (Mappatura dei conflitti di interesse).

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Si illustrano, nel seguito, le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per prevenire e gestire i conflitti di interesse.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per prevenire e gestire i conflitti di interesse, sono stati considerati i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;

⁴ Cfr. nota 2.



- il “costo aziendale” delle soluzioni organizzative definite;
- la dimensione e la complessità dell’attività svolta dalla Banca.

Per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse la Banca attua le seguenti misure di tipo generale:

- la predisposizione di misure organizzative dirette a:
 - assicurare una chiara e trasparente definizione dei compiti, delle responsabilità e delle regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
 - assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell’interesse del cliente. Le procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
 - impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti. A tal scopo sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
 - garantire una vigilanza separata dei soggetti coinvolti nelle attività in conflitto di interesse;
 - adottare criteri di stesura dei piani di budget che garantiscano l’indipendenza del sistema retributivo, o di parte di esso, dei singoli soggetti rilevanti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse, rispetto ai singoli risultati quantitativi raggiunti nella prestazione dei servizi di investimento portatori di conflitto e alle performance degli strumenti finanziari collocati **al fine di evitare che il comportamento del personale addetto alla erogazione dei servizi di investimento sia influenzato da considerazioni di carattere “personale” (ad esempio, non sono consentiti indicatori di performance legati alla distribuzione / vendita di uno specifico prodotto / strumento finanziario);**
 - impedire o limitare l’esercizio di una influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori⁵, **tramite il divieto generale di esercitare un’influenza indebita ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto;**
 - garantire la separazione fisica e organizzativa tra le funzioni deputate alla gestione del comparto dei titoli di proprietà da quelle deputate alla erogazione dei servizi di investimento alla clientela;
 - impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
- l’emanazione di specifiche istruzioni operative rivolte ai Gestori (Private, Affluent e Retail), riguardanti:
 - il richiamo ad attenersi, nello svolgimento delle loro mansioni, al Codice Etico, al Modello 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti) e alla manualistica operativa esistente;
 - l’obbligo di attenersi a quanto disposto nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini adottata dalla Banca.
- la predisposizione di adeguate barriere (legate a logiche organizzative interne) alla circolazione, all’interno della Banca, di informazioni riservate o comunque non strettamente necessarie al corretto svolgimento delle attività attribuite alle diverse Funzioni / Unità Organizzative al fine di impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività potenzialmente in conflitto.
Tali barriere sono riconducibili sia a criteri di separatezza fisica (collocazione separata all’interno dei locali della Banca) sia tecnologica (impossibilità di accedere ad applicativi e a database differenti da quelli necessari per lo svolgimento della propria attività).
- **La predisposizione di procedure per la circolazione delle informazioni privilegiate, per la gestione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate, nonché per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari. Tali procedure consentono alla Banca di rafforzare le misure adottate per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse.**
- la predisposizione di presidi di carattere procedurale / normativo / applicativo volti a disciplinare:
 - il processo di emissione e collocamento degli strumenti finanziari;
 - le modalità di pricing degli strumenti finanziari di propria emissione;

⁵ In tale ambito, particolare rilievo assumono le previsioni contenute nel Codice Etico e nella Policy di gestione delle operazioni personali adottati dalla Banca.



- il rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare interno in materia di incentivi, al fine di garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- il processo di esecuzione e trasmissione di ordini nel rispetto delle previsioni di cui alla Strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini su strumenti finanziari adottata dalla Banca.

La gestione operativa delle situazioni di conflitto di interesse che di volta in volta si manifestano è demandata ai Gestori (Private, Affluent e Retail) dislocati presso le Filiali della Banca, nonché ai Responsabili delle Filiali stesse, coordinati e assistiti dal Responsabile della **Direzione Commercial Banking e/o della Direzione Private Banking**.

▪ Disclosure

Ove le misure organizzative e di gestione dei conflitti non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca esplicita al cliente, su supporto durevole, l'esistenza di tali conflitti (cfr. Sezione 7).

Al riguardo, sono previsti specifici automatismi informatici in ordine all'informativa da rilasciare al cliente. In particolare, in sede dispositiva, la procedura verifica la presenza del conflitto sull'anagrafica dello strumento finanziario oggetto dell'operazione e, in caso positivo, produce una specifica evidenza sul modulo d'ordine, da sottoporre preventivamente alla firma del cliente.

▪ l'attribuzione di specifiche funzioni di controllo:

- ai Responsabili delle singole unità organizzative, incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti di interesse derivanti dall'operatività effettuata dalle risorse da essi coordinate;
- alla Compliance, cui compete verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure dei conflitti d'interesse individuati. A tale struttura è, inoltre, attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei conflitti d'interesse.

Specifiche misure di gestione sono previste in caso di erogazione di credito garantito da prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) distribuiti dalla Banca.

Nel caso in cui la Banca eroghi un finanziamento ad un cliente e a garanzia del medesimo sia posto un prodotto d'investimento assicurativo distribuito dalla Banca, quest'ultima assume la contemporanea qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e di distributore del relativo contratto, con conseguente possibile lesione degli interessi del cliente. Pertanto, al fine di gestire tale conflitto di interessi ed evitare che possa incidere negativamente sugli interessi del cliente, sono stati individuati le seguenti misure di gestione:

(i) garanzia di un intervallo temporale sufficientemente ampio tra la data di distribuzione del prodotto IBIP e la data di erogazione del finanziamento. In particolare, al fine di scongiurare la contestualità temporale dell'operazione, il cliente può porre a garanzia di una richiesta di credito soltanto un prodotto d'investimento assicurativo di cui risulti essere contraente e che sia stato sottoscritto almeno 6/12 mesi prima della richiesta stessa.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, anche se non è rispettato il termine minimo di 6/12 mesi di previa distribuzione del prodotto IBIPs rispetto alla richiesta di credito, la Banca ha valutato di gestire i conflitti che potrebbero derivare dall'ipotesi in cui il cliente domandi alla Banca di porre a garanzia di un finanziamento già erogato a suo favore da almeno 6/12 mesi un prodotto IBIPs sottoscritto da almeno 3/6 mesi. In tal caso, la preesistenza di entrambi i rapporti rispetto al momento in cui l'uno è posto a garanzia dell'altro, è ritenuta sufficiente a garantire gli interessi del cliente e ad escludere che la sottoscrizione del prodotto IBIPs sia stata funzionale alla concessione del credito;

(ii) svolgimento di un'istruttoria rafforzata in sede di concessione del finanziamento al fine di valutare la situazione finanziaria del cliente. In particolare, anteriormente all'erogazione del finanziamento, la Banca è tenuta ad effettuare un'istruttoria rafforzata rispetto a quella ordinaria, volta a valutare la situazione finanziaria del cliente mediante la verifica della sua reale capacità reddituale e l'effettiva possibilità di rimborso dell'importo richiesto.

6. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In linea con quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e dall'art. 7 del [Regolamento Delegato \(UE\) 2017/2359](#), che prescrivono l'obbligo per gli intermediari di mantenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento ovvero di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi svolti dall'impresa o



per suo conto, per i quali sia sorto, o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti, la Banca ha istituito un registro – attraverso uno specifico applicativo realizzato internamente - nel quale sono riportate, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sono state rilevate in relazione all'erogazione dei servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

Il registro in oggetto (unitamente alla mappatura dei conflitti di interesse di cui all'Allegato 1 e il registro degli ordini con evidenza dei conflitti di interesse) costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

La responsabilità della corretta tenuta del registro dei conflitti d'interesse è affidata alla Compliance che si avvale, per le attività di popolamento e aggiornamento, delle competenze dell'U.O. Back Office.

In relazione ai conflitti rilevati nel Registro, con cadenza almeno annuale, la Compliance fornisce all'Amministratore Delegato specifica relazione.

7. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE - DISCLOSURE

Nella presente Sezione sono riportate le tipologie di conflitti di interesse per le quali la Banca ritiene necessario rendere adeguata informativa alla clientela, in quanto le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti ad eliminare totalmente il rischio di nuocere agli interessi della clientela.

Tali fattispecie di conflitti di interesse sono oggetto di specifica informativa alla clientela sia in sede pre-contrattuale, attraverso la loro evidenziazione nella sintesi della presente Policy (cfr. Allegato 2) consegnata alla clientela preliminarmente alla stipula del contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento e accessori, sia in corso di rapporto, nella fase dispositiva, prevedendo la loro esplicitazione nella modulistica utilizzata dalla clientela per il conferimento degli ordini di acquisto / sottoscrizione di strumenti finanziari e/o di prodotti di investimento assicurativi.

La predetta informativa evidenzia in modo esplicito al cliente:

- che le misure adottate dalla Banca per gestire il conflitto di interessi rilevato nell'operazione sono insufficienti ad impedire la possibilità che la Banca stessa agisca per finalità proprie e non con l'obiettivo di assicurare il miglior interesse per il cliente;
- la [descrizione specifica del conflitto d'interesse rilevato, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. Tale descrizione deve specificare, *inter alia*: \(i\) la natura e le fonti del conflitto d'interesse; \(ii\) i rischi per il cliente derivanti da tale conflitto e \(iii\) le azioni comunque intraprese dalla Banca per mitigare detto rischio.](#)

È bene sottolineare come l'informativa fornita al cliente non deve essere intesa dalla Banca come un'autorizzazione a procedere: essa, infatti, rappresenta esclusivamente una comunicazione della quale il cliente può tenere conto per assumere decisioni d'investimento consapevoli.

Dalla mappatura dei potenziali conflitti di interesse, sono emerse le seguenti casistiche per le quali la Banca è tenuta a fornire la predetta informativa al cliente:

- attività di collocamento e di negoziazione per conto proprio di strumenti di propria emissione;
- attività di collocamento / distribuzione e di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca percepisce da soggetti diversi dal cliente "incentivi" monetari o non monetari;
- attività di collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- **attività di erogazione di finanziamento garantito da prodotti IBIPs.**

Per le casistiche di cui sopra la Banca fornisce la descritta informativa specifica e acquisirà, di volta in volta, una firma del cliente per presa visione, con rilascio di apposita attestazione.

8. AGGIORNAMENTO / REVISIONE DELLA POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti di interesse, la Banca sottopone a verifica l'intero contenuto della presente Policy e il connesso Documento di Sintesi per la clientela:

- con cadenza almeno annuale,
- e



- ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati e che tale cambiamento generi o potenzialmente sia in grado di generare conflitti di interesse non previsti in precedenza.

Il processo di revisione è affidato alla Funzione Compliance, di concerto con la Direzione Commercial Banking, la Direzione Wealth Management & Prodotti Assicurativi, la Direzione Operations e con la Funzione Internal Audit.

Eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione dal Consiglio di Amministrazione di Banca del Fucino S.p.A. su proposta dell'Amministratore Delegato.

9. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Policy è completata dalla scheda di sintesi relativa alla mappatura dei conflitti di interesse eseguita dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati alla clientela.

La versione aggiornata della presente policy è a disposizione della clientela presso tutte le Filiali dell'Istituto, in forma cartacea, nonché pubblicata nel sito internet della Banca:

www.Bancafucino.it

**POLICY IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

Codice: (GRU)-OPE-FIN-INT-01

Pubblicato il: 03/02/2020

Allegato 1**MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

SERVIZIO DI INVESTIMENTO	PR	POTENZIALE CONFLITTO	OPERATIVITÀ RILEVATA	MISURE DI GESTIONE ADOTTATE
Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente	1	Collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/ partecipati in misura rilevante dalla banca	NO	N/A
Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente	2	Collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca.	NO	N/A
Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente	3	Vendita della banca, in fase di collocamento, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca	NO	N/A
Negoziazione per conto proprio	4	Negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati in misura rilevante dalla banca.	NO	N/A
Gestione Portafogli	5	Gestione portafogli che preveda l'adesione a collocamenti di strumenti finanziari emessi da società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla banca	NO	N/A
Gestione Portafogli	6	Gestione del servizio di gestione di portafogli che prevede l'investimento anche in strumenti finanziari oggetto di negoziazione di cui al punto 3.	NO	N/A
Consulenza in materia di investimenti	7	Consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui ai punti 1 e 3	NO	N/A
Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente	8	Collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione	SI	Predisposizione di apposite misure organizzative e/o normative (cfr. Sez. 4 "Gestione dei conflitti di interesse" della Policy) / Disclosure
Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente	9	Collocamento semplice con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che l'emittente appartenga al gruppo, ovvero sia un terzo.	NO	Predisposizione di apposite misure organizzative e/o normative (cfr. Sez. 4 "Gestione dei conflitti di interesse" della Policy) / Disclosure
Negoziazione per conto proprio	10	Negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione	SI	Predisposizione di apposite misure organizzative e/o normative (cfr. Sez. 4 "Gestione dei conflitti di interesse" della Policy) / Disclosure
Negoziazione per conto proprio	11	Negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca.	NO	N/A
Erogazione di finanziamenti garantiti da prodotti IBIPs	12	Distribuzione di prodotti IBIPs ed erogazione di finanziamenti garantiti da tali prodotti	SI	Predisposizione di apposite misure organizzative e normative (cfr. Sez. 4 "Gestione dei conflitti di interesse" della Policy)



POLICY IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

Codice: (GRU)-OPE-FIN-INT-03

Pubblicato il: 29/11/2022

Tutti i servizi	13	Incentivi di cui all'art. 24 commi 7, 8, 9, 10 e art. 27 comma 2 della MiFID II (Dir. 2014/65/UE), con particolare riguardo a prodotti/strumenti finanziari di terzi, collocati nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti	SI	Predisposizione di apposite misure organizzative e/o normative / Disciplinare incentivi / Codice Etico / Politiche retributive / Disclosure
Tutti i servizi	14	Attività di advisory, concernente la fornitura di informazioni di carattere generale in merito a possibili strategie di investimento, espletata da società con le quali la Banca ha anche stipulato accordi di distribuzione e collocamento di strumenti /prodotti finanziari.	SI	Predisposizione di apposite misure organizzative e/o normative (cfr. Sez. 4 "Gestione dei conflitti di interesse" della Policy)

**POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE - SINTESI****INTRODUZIONE**

La vigente normativa in materia di servizi di investimenti prevede specifiche disposizioni in materia di conflitti di interesse al fine di impedire che dette situazioni possano rivolgersi in danno degli Investitori.

Per raggiungere tale obiettivo sono definite un insieme di regole che è possibile sintetizzare nell'adozione di ogni misura ragionevole per individuare i conflitti di interesse e le disposizioni organizzative / amministrative per evitare che i conflitti di interesse individuati incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

In tale prospettiva, è fatto carico agli intermediari finanziari adottare una specifica Policy interna, a propria discrezione, per individuare, prevenire e gestire i conflitti di interesse, anche potenziali.

Si riporta nel seguito una sintesi della Policy Aziendale in materia di gestione dei conflitti di interesse (nel prosieguo, più brevemente Policy) adottata da Banca del Fucino S.p.A. e Igea Digital Bank S.p.A., facenti parte del Gruppo Bancario IGEA Banca (di seguito la "**Banca**").

CRITERI PER INDIVIDUARE LE TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

I criteri adottati dal Gruppo per l'individuazione dei conflitti di interesse si articolano su tre livelli:

- il **primo livello** si riferisce alla potenzialità del pregiudizio. La Banca verifica al momento della prestazione del servizio se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti. Trattasi di valutazione ex-ante, diretta a verificare l'entità del possibile danno per l'investitore;
- il **secondo livello** riguarda il perimetro entro il quale effettuare la suddetta verifica, ovvero i servizi di investimento effettivamente prestati dalla Banca;
- il **terzo livello** attiene alle individuazioni delle effettive tipologie di conflitto di interesse. In particolare, l'Articolo 33 del Regolamento UE 2017/565 prevede, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse, la necessità di considerare una serie di fattori rilevanti nell'ambito dell'attività di erogazione dei servizi di investimento.

In argomento, occorre valutare se la Banca, un soggetto rilevante⁶ o una persona avente un legame di controllo, in via diretta o indiretta, con la Banca possa ritrovarsi in una delle seguenti situazioni, a seguito della prestazione di servizi di investimento e attività di investimento o servizi accessori, di attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) o per altra ragione:

- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese e/o a danno del cliente;
- abbia un interesse distinto rispetto a quello del cliente nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto;
- percepisca incentivi finanziari o di altra natura, potenzialmente idonei a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolga la stessa attività del cliente;
- riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente medesimo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La mappatura dei conflitti di interesse ha lo scopo di individuare le diverse fattispecie di conflitto di interesse che potrebbero generarsi nella erogazione dei servizi di investimento da parte della Banca.

A tal fine, la Banca adotta ogni ragionevole misura per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere in tale ambito, tenendo in considerazione anche le attività svolte dalle altre società del Gruppo.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi suscettibili di comportare una lesione dell'interesse dell'investitore per il perseguimento da parte della Banca di una finalità

⁶ Per "soggetto rilevante" s'intende, ai sensi dell'art. 2, par. 1 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017: (a) l'amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; (b) l'amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa; (c) il dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; (d) la persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.



diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Banca stessa.

Le predette verifiche hanno evidenziato che i servizi e le attività di investimento erogati dalla Banca, potenzialmente idonei a dare luogo a situazioni di conflitto di interesse sono:

- Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione.
- Assunzione a **fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.**
- **Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.**
- **Consulenza in materia di investimenti**
- **Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.**

Costituisce ipotesi di conflitto di interesse potenziale anche la prestazione congiunta di più servizi e attività sopra elencate.

Alle suddette tipologie di conflitti di interessi si aggiungono ulteriori tipologie riconducibili direttamente agli interessi della Banca quale soggetto giuridico, agli interessi del Gruppo e dei relativi soggetti rilevanti, quali:

- **Emissione e collocamento di strumenti finanziari (ad esempio emissione di obbligazioni, azioni, warrant).**
- **Cariche sociali detenute dagli esponenti aziendali in società terze.**
- **Interessi personali dei soggetti rilevanti (ad esempio acquisto/vendita di titoli, rapporti d'affari con la Banca o società del Gruppo).**

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca adotta tutte le misure necessarie a garantire che i soggetti rilevanti nei servizi di investimento impegnati in attività configgenti, possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
- adozione di procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- adozione di specifiche procedure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti. A tal scopo sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- adozione di procedure applicative per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari adottata dal Gruppo;
- previsione di specifica policy interna, che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- criteri di stesura dei piani di budget idonei a garantire l'indipendenza del sistema retributivo dei singoli soggetti rilevanti rispetto ai singoli risultati quantitativi raggiunti nella prestazione dei servizi di investimento **portatori di conflitto e alle performance degli strumenti finanziari collocati al fine di evitare che il comportamento del personale addetto alla erogazione dei servizi di investimento sia influenzato da considerazioni di carattere "personale" (ad esempio, non sono consentiti indicatori di performance legati alla distribuzione / vendita di uno specifico prodotto / strumento finanziario).**
- predisposizione di adeguati presidi di separazione organizzativa (fisica e applicativa) tra Unità / Funzioni che svolgono tra di loro attività incompatibili ai sensi delle disposizioni in materia di conflitti;
- adozione dei processi idonei a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare interno in materia di incentivi, al fine di garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, alla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca medesima di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- predisposizione di efficaci procedure di controllo interno, allo scopo di assicurare una corretta gestione delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate nell'ambito dell'attività di erogazione dei servizi di investimento da parte della Banca.

IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tale registro, richiesto dall'attuale normativa, è redatto e tenuto costantemente aggiornato in base ai servizi di investimento o accessori o attività di investimento o di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi



svolti dalla Banca o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gli interessi dei clienti.

Scopo di tale registro è quello di recare una casistica, anche su base storica, delle attività che hanno generato conflitti di interesse.

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA - DISCLOSURE

Ove le misure organizzative e di gestione dei conflitti non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca esplicita al cliente stesso, su supporto durevole, l'esistenza di tali conflitti.

Dalla mappatura dei potenziali conflitti di interesse, sono emerse le seguenti casistiche per le quali la Banca è tenuta a fornire la predetta informativa al cliente:

- attività di collocamento e di negoziazione per conto proprio di strumenti di propria emissione;
- attività di collocamento / distribuzione e di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca percepisce da soggetti diversi dal cliente "incentivi" monetari o non monetari;
-
- **attività di erogazione di finanziamento garantito da prodotti IBIPs.**

La predetta informativa evidenzia in modo esplicito al cliente:

- che le misure adottate dalla Banca per gestire il conflitto di interessi rilevato nell'operazione sono insufficienti ad impedire la possibilità che la Banca agisca per finalità proprie e non con l'obiettivo di assicurare il miglior interesse per il cliente;
- **la descrizione specifica del conflitto d'interesse rilevato, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. Tale descrizione deve specificare, *inter alia*: (i) la natura e le fonti del conflitto d'interesse; (ii) i rischi per il cliente derivanti da tale conflitto e (iii) le azioni comunque intraprese dalla Banca per mitigare detto rischio.**

Per le casistiche di cui sopra la Banca può eseguire l'operazione solo a seguito di specifica conferma del cliente di aver ricevuto la dovuta informativa e di voler procedere nonostante la presenza di un interesse in conflitto della Banca medesima.

AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI

Al fine di mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, il Gruppo si impegna a sottoporre la Policy a regolare processo di revisione, con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, al variare delle fattispecie di conflitto di interesse, ovvero al verificarsi di circostanze che inficino l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio dei clienti.

DISPOSIZIONI FINALI

La versione completa e aggiornata della Policy è a disposizione della clientela presso tutte le Filiali dell'Istituto, in forma cartacea, nonché pubblicata nel sito internet della Banca: www.bancafucino.it.